

Caleffi S.p.A.

PROCEDURA INTERNAL DEALING e CLOSED PERIODS

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

in data 11 settembre 2024

REGISTRO VERSIONI DEL DOCUMENTO			
Versione	Data	Descrizione	
1	30/08/2005	Prima Adozione	
2	19/03/2018	Aggiornamento Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR")	
3	11/09/2024	Aggiornamento alla Legge 5 marzo 2024, n. 21	

INDICE

Premesse

- 1. Definizioni
- 2. Adesione alla Procedura
- 3. Oneri informativi in capo ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing
- 4. Ulteriori oneri informativi in capo ai Soggetti Rilevanti MAR e Registro Internal Dealing MAR
- 5. Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti MAR
- 6. Limitazione all'effettuazione di Operazioni Rilevanti MAR ("Closed-Periods")
- 7. Compiti del Referente
- 8. Sanzioni
- 9. Trattamento dei dati personali
- 10. Entrata in vigore della Procedura Modificazioni ed integrazioni
- 11. Diffusione della Procedura

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Premesse

Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. (la "Società") ha adottato la presente Procedura Internal Dealing e Closed Periods (la "Procedura") in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "Testo Unico della Finanza" o il "TUF"), dal Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), nonché dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – di seguito "MAR"), dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il "Regolamento 2016/522") e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "Regolamento 2016/523").

La Procedura disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le - ed i limiti al compimento di - operazioni (come di seguito definite) sulle azioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR (come in seguito definiti) e dalle Persone Strettamente Legate MAR (come in seguito definite), nonché le modalità di comunicazione di tali operazioni alla Società, a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico.

La presente Procedura è soggetta ad eventuali successive modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie sulla base dell'evoluzione normativa in materia.

Articolo 1. Definizioni

Ai fini della Procedura, i termini e le espressioni seguenti avranno il significato in appresso specificato:

- "Azioni" indica le azioni della Società.
- "Collegio Sindacale" indica il Collegio Sindacale della Società pro tempore in carica.
- "Consiglio di Amministrazione" indica il Consiglio di Amministrazione della Società pro tempore in carica.
- "Data di Esecuzione" indica il giorno in cui è stata effettuata un'operazione.
- "Giorni Lavorativi" indica tutti i giorni che non siano giorni festivi, sabati e domeniche.
- "Informazioni Privilegiate" indica, ai sensi dell'articolo 7 del MAR, un'informazione:
 - 1. avente carattere preciso,
 - 2. che non è stata resa pubblica,
 - 3. concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari,

- 4. "materiale", vale a dire un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- "Operazioni Rilevanti MAR" indica tutte le operazioni condotte da Soggetti Rilevanti Internal Dealing (o per loro conto) aventi ad oggetto le Azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati. Le operazioni comprendono tra le altre:
 - i. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - ii. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti MAR in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - iv. le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - v. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
 - vi. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - vii. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - viii. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati alle Azioni, compresi i crediti default swap. A tal proposito si segnala non sono soggette all'obbligo di notifica di cui al presente Codice le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad Azioni o strumenti di debito dell'emittente se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
 - c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante MAR o la Persona Strettamente Legata MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano

tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante MAR o la Persona Strettamente Legata MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;

- ix. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- x. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;
- xi. le elargizioni o donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- xii. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- xiii. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- xiv. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata MAR, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- xv. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale
 o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto
 Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata MAR;
- xvi. l'assunzione o la concessione in prestito;
- xvii. la concessione in garanzia o in prestito da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata MAR. A tal proposito si segnala che non sono soggette all'obbligo di notifica di cui al presente Codice le cessioni in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- xviii. le operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata MAR, anche quando è esercitata discrezionalità. A tal proposito si segnala che le transazioni eseguite da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo non sono soggette all'obbligo di notifica di cui al presente Codice se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva

istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante MAR o da una Persona Strettamente Legata MAR;

- xix. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui
 - a. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona
 Strettamente Legata MAR;
 - b. il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - c. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti finanziari specifici di tale assicurazione sulla vita.

• "Persone Strettamente Legate MAR" significa:

- il coniuge non separato legalmente o il partner (equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale) di un Soggetto Rilevante MAR;
- (ii) i figli a carico (ai sensi del diritto nazionale) di un Soggetto Rilevante MAR;
- (iii) i parenti di un Soggetto Rilevante MAR che abbiamo (con quest'ultimo) condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- (iv) le persone giuridiche, le società di persone e i trust
 - a. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una Persona Strettamente Legata MAR. Il concetto di responsabilità di direzione (managerial responsibilities) ricorre quando l'amministratore di un emittente prende parte o influenza le decisioni dell'altra società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente. Pertanto, nel caso in cui una persona sieda nell'organo di amministrazione o controllo di un emittente con funzioni esecutive o non esecutive e al contempo anche nell'organo amministrativo di un'altra entità, senza influenzare e prendere parte alla decisioni di quest'ultima società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente, tale società non è da ritenersi Persona Strettamente Legata MAR all'Amministratore, salvo non sia direttamente o indirettamente controllata o costituita a beneficio dell'amministratore o i cui interessi siano equivalenti a quelli dell'amministratore;
 - direttamente o indirettamente controllate da un Soggetto Rilevante MAR o da una Persona Strettamente Legata MAR;
 - c. costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata MAR;
 - d. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata MAR.

Le quattro citate condizioni operano in modo disgiunto.

- "Referente" indica l'ufficio composto dall'Investor Relator Manager e dal Responsabile
 Affari Legali e Societari.
- "Registro Internal Dealing MAR" indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, in cui sono indicati tutti Soggetti Rilevanti MAR e tutte le (loro) Persone Strettamente Legate MAR.
- "Società Controllate" indica le società controllate della Società ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- "Soggetti Rilevanti Internal Dealing" indica, congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate MAR.
- "Soggetti Rilevanti MAR" indica:
 - I. i componenti dell'organo amministrativo e di controllo della Società;
 - II. gli alti dirigenti che, pur non essendo uno dei soggetti di cui al punto I. che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.
- "TUF" indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2. Adesione alla Procedura

- 2.1. Il Referente chiamato ad individuare i Soggetti Rilevanti MAR comunica prontamente a ciascun Soggetto Rilevante MAR detto "status", informandolo degli obblighi che ne derivano ai sensi e per gli effetti della presente Procedura.
- 2.2. Ciascun Soggetto Rilevante MAR è chiamato a compilare, quanto prima possibile, i moduli di cui agli <u>Allegati A e B</u> della presente Procedura e ad inviarli, debitamente firmati per accettazione, al Referente. L'adesione alla Procedura da parte di ciascun Soggetto Rilevante MAR verrà effettuata mediante la sottoscrizione del modulo di cui all'<u>Allegato A</u> della presente Procedura, fermo restando che, in mancanza, il Soggetto Rilevante MAR si intenderà comunque edotto in merito alla suddetta Procedura.

Articolo 3. Oneri informativi in capo ai Soggetti Rilevanti MAR

3.1. Ciascun Soggetto Rilevante MAR dovrà notificare, per iscritto, alle relative Persone Strettamente Legate MAR gli obblighi stabiliti nella presente Procedura, conservando copia della notifica. Sarà cura di ciascun Soggetto Rilevante MAR consegnare prontamente al Referente, copia della citata notifica scritta firmata per accettazione dalle Persone Strettamente Legate MAR.

Articolo 4. Ulteriori oneri informativi in capo ai Soggetti Rilevanti MAR e Registro Internal **Dealing MAR**

- 4.1. Ai fini della compilazione del Registro Internal Dealing MAR, ciascun Soggetto Rilevante MAR sarà tenuto a comunicare prontamente per iscritto al Referente i nominativi e gli altri dati rilevanti delle relative Persone Strettamente Legate MAR (e, motu proprio, i successivi eventuali aggiornamenti), indicando la natura del rapporto che lo lega a ciascuna di tali persone.
- 4.2. Sulla base delle informazioni fornite, il Referente provvede alla compilazione del Registro Internal Dealing MAR e agli eventuali successivi aggiornamenti.

Articolo 5. Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

- 5.1. I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate MAR notificano alla Società e alla Consob le Operazioni Rilevanti MAR effettuate.
- 5.2. Le notificazioni alla Società dovranno essere inviate al Referente entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione.1, trasmettendo l'Allegato C (debitamente compilato in ogni sua parte) mediante una delle seguenti modalità:
 - trasmissione a mezzo PEC al seguente indirizzo: caleffispa@pec.caleffionline.it;
 - seguente (ii) inoltro della comunicazione via e-mail indirizzo: al compliance@caleffionline.it.

Il Soggetto Rilevante MAR o le Persone Strettamente Legate MAR verificano, in ogni caso, che la comunicazione sia pervenuta al Referente contattando il numero 0375 788251 o il numero 0375 788240.

obblighi di comunicazione decorrono solo dopo il verificarsi delle condizioni e l'esecuzione dell'operazioni (ad

esempio, nel caso di azioni ricevute come parte del pacchetto di remunerazione).

 $^{^{}m 1}$ Per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse. Per le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni, gli

- 5.3. Le notificazioni alla CONSOB dovranno essere inviate entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione.², trasmettendo l'<u>Allegato C</u> (debitamente compilato in ogni sua parte) mediante una delle seguenti modalità:
 - (i) tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo <u>consob@pec.consob.it</u> (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata); ovvero
 - (ii) via posta elettronica all'indirizzo <u>protocollo@consob.it</u> specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
 - Il Soggetto Rilevante MAR o le Persone Strettamente Legate MAR comunicano prontamente al Referente l'avvenuta notifica a CONSOB contattando il numero 0375 788251 o il numero 0375 788240.
- 5.4. Ai fini delle notificazioni alla CONSOB di cui al precedente articolo 5.3, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate MAR possono conferire mandato alla Società affinché questa assolva, in loro vece, ai loro obblighi di comunicazione, in conformità con la Procedura. Il mandato deve essere conferito alla Società mediante la sottoscrizione e l'invio a quest'ultima del modulo di cui all'Allegato D, da trasmettersi unitamente all'Allegato C, debitamente compilato in ogni sua parte.
- 5.5. In tale ipotesi, il Soggetto Rilevante MAR o le Persone Strettamente Legate MAR inviano alla Società l'Allegato C e l'Allegato D <u>tassativamente entro e non oltre 1 (uno)</u> giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR, al fine di consentire alla Società di effettuare la notifica alla CONSOB entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di compimento dell'Operazione Rilevante MAR.
- 5.6. Le comunicazioni alla Società dovranno essere inviate al Referente mediante una delle seguenti modalità:
 - (i) trasmissione a mezzo PEC al seguente indirizzo: caleffispa@pec.caleffionline.it;
 - (ii) inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: compliance@caleffionline.it.

Il Soggetto Rilevante MAR o le Persone Strettamente Legate MAR verificano, in ogni caso, che la comunicazione sia pervenuta al Referente contattando il numero 0375 788251 o il numero 0375 788240.

Laddove il Soggetto Rilevante MAR o le Persone Strettamente Legate MAR ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, gli adempimenti di cui all'art. 5.5., l'effettuazione delle notifiche alla CONSOB delle Operazioni Rilevanti MAR graverà

-

² Vedi nota n. 1.

unicamente sui medesimi e la Società ed il Referente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili per la tardiva o mancata comunicazione.

- 5.7. Non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante MAR, la Società comunica e mette a disposizione del pubblico mediante l'invio di un avviso tramite SDIR (nei termini di cui all'<u>Allegato C</u>) e mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.caleffigroup.it le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR effettuate da un Soggetto Rilevante MAR e/o dalle Persone Strettamente Legate MAR.
- 5.8. Le Operazioni Rilevanti MAR non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
- 5.9. Il Referente non è responsabile degli inadempimenti e/o tardivi adempimenti degli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dal Soggetto Rilevante MAR o dalle Persone Strettamente Legate MAR in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura.
- 5.10. L'obbligo di notifica di cui all'art. 5.1. della presente Procedura si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20.000 (ventimila) euro nell'arco di un anno civile (la "Soglia").

Per il raggiungimento della Soglia si considera la sommatoria, senza compensazione, nell'arco di un anno civile, di tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate.

Ai fini del raggiungimento della Soglia, non vengono sommate tra loro le Operazioni Rilevanti MAR effettuate dal Soggetto Rilevante MAR e da ciascuna Persona Strettamente Legata MAR. Ciò implica che quando le complessive Operazioni Rilevanti MAR eseguite singolarmente da ciascun Soggetto Rilevante MAR o da ciascuna Persona Strettamente Legata MAR non raggiungono la Soglia, per tali soggetti non sorge l'obbligo di notifica di cui all'art. 5.1., anche qualora l'aggregazione di dette operazioni determini il superamento della Soglia.³.

³ Ad esempio, nel caso in cui il CEO acquisti Azioni per un controvalore di euro 16 mila e il suo coniuge acquisti Azioni per un controvalore di euro 5 mila, per entrambi non sorge alcun obbligo di notifica.

Articolo 6. Limitazione all'effettuazione di Operazioni Rilevanti MAR ("Closed-Periods")

- 6.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti MAR di effettuare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti MAR nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario di fine anno o intermedio che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti (i.e. approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e successiva pubblicazione, anche tramite comunicato stampa, dei dati inerenti alla Relazione finanziaria annuale ovvero alla Relazione finanziaria semestrale). Qualora la Società pubblichi dati preliminari (i.e. preliminary), il cd. Closed-Period si applica solamente rispetto alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche rispetto alla data di pubblicazione dei dati definitivi. Il giorno dell'annuncio dei dati definitivi (o di quelli preliminari se pubblicati) rappresenta il trentesimo giorno del cd. Closed-Period.
- 6.2. Il calendario degli eventi societari di ciascun esercizio sociale è pubblicato sul sito internet www.caleffigroup.it
- 6.3. Il divieto non si applica:
 - a condizione che siano traguardate le seguenti condizioni:
 - a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014, nei termini previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;
 - b) il Soggetto Rilevante MAR è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Closed-Period.
 - fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, rispetto all'operatività della Società su azioni proprie autorizzata da un Soggetto Rilevante MAR in qualità di manager dell'Emittente (ad esempio CEO, CFO).
- 6.4. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti MAR e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti MAR. In questo caso sarà cura del Referente comunicare ai Soggetti Rilevanti MAR la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto di compiere le suddette Operazioni.

Articolo 7. Compiti del Referente

- 7.1. Il Referente, oltre ai compiti individuati negli articoli precedenti della presente Procedura, svolge le seguenti funzioni:
 - fornisce supporto ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone Strettamente Legate
 MAR in merito all'applicazione della Procedura;
 - (ii) vigila sull'applicazione e l'efficacia della Procedura, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione (per il tramite dell'Amministratore Delegato) eventuali modifiche o integrazioni che possano nel tempo rendersi necessarie od opportune, anche per effetto di mutamenti nella normativa applicabile;
 - (iii) segnala al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (per il tramite dell'Amministratore Delegato) eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui venga a conoscenza;
 - (iv) conserva la documentazione prodotta ai sensi e per gli effetti di cui alla presente Procedura.
- 7.2. Il Referente assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8. Sanzioni

- 8.1. La violazione da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate MAR- della normativa vigente in materia di Internal Dealing e Black-Out periods è assoggetta all'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di mercato competente, può comunque costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 8.2. In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura, la Società procederà, nei riguardi dei responsabili, all'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (i.e. irrogazione di sanzioni disciplinari ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del cod. civ. (ad esempio, risoluzione del rapporto di collaborazione o consulenza ove si tratti di collaboratori esterni). L'eventuale inosservanza della presente Procedura da parte dei componenti degli organi sociali della Società verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge.

8.3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali

- 9.1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti Internal Dealing. I Soggetti Rilevanti Internal Dealing sono, pertanto, tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero dei responsabili e/o incaricati dalla stessa, ai sensi e nei termini del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 2003/196, così come modificato dal D. Lgs. 2018/101, essendo edotti di quanto segue:
 - l'Identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento;
 - la finalità, la base giuridica e la natura del conferimento dei dati;
 - le modalità del trattamento cui sono destinati i dati e il periodo di conservazione;
 - i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e
 l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR.
- 9.2. Con la consegna al Titolare della lettera di accettazione di cui all'Allegato B si reputa validamente espresso il consenso al trattamento da parte della Società, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 2003/196, così come modificato dal D. Lgs.2018/101, dei dati richiesti in applicazione (e per le finalità) di cui alla Procedura di Caleffi S.p.A.

Articolo 10. Entrata in vigore della Procedura – Modificazioni ed integrazioni

10.1. Caleffi S.p.A. ha adottato, fin dal primo giorno di negoziazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario - MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., un Codice di Comportamento Internal Dealing e Closed Periods, successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2018.

In considerazione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 114, comma 7 del TUF disposta con la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, l'originario Codice di Comportamento è stato ulteriormente modificato e

- sostituito dalla presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2024.
- 10.2. Modifiche ed integrazioni successive di carattere sostanziale che si rendessero necessarie (anche in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile) saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.3. È riconosciuta all'Amministratore Delegato, sentito il Referente, la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale alla presente Procedura, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza e che ne sia data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.
- 10.4. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti MAR con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Articolo 11. Diffusione della Procedura

- 11.1.La presente Procedura viene diffusa mediante pubblicazione sul sito internet www.caleffigroup.it
- 11.2. Il contenuto della presente Procedura integra quanto disciplinato e formalizzato nella Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate, anch'essa reperibile sul sito internet www.caleffigroup.it

Allegato A Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura

II/la	sottoscritto/a			nato/a	a
		, il _		residente	in
		, via/piazza			
in qual	ità ⁴ di		di Caleffi S.	p.A.	
preso	atto di essere inclu	ıso/a tra i Soggetti	Rilevanti Interna	ıl Dealing ai sensi d	lella
Proced	ura Internal Dealing	e Closed Periods di (Caleffi S.p.A., attes	sta di aver ricevuto co	opia
della p	redetta Procedura, d	li averne compiuta c	onoscenza e di ad	ccettarne integralmen	ite i
conten	uti.				
	Firma				

⁴ Specificare Amministratore/Sindaco

Allegato B

Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gii effetti dei Regolamento DE n. 679/2016 (GDPR) e dei D. Egs. 2003/196, Cosi			
come modificato dal D. Lgs.2018/101, il/la sottoscritto/a presta			
specifico consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della Società richiesti in			
applicazione (e per le finalità) di cui alla Procedura Internal Dealing e Closed Periods di			
Caleffi S.p.A.			
Firma			

Allegato C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate MAR

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata			
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.]		
		[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previ- sto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]		
2	Motivo della notifica			
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indi- care la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'in- terno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]		
		[Per le persone strettamente associate,		
		 indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; 		
		— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministra- zione, di controllo o di direzione.]		
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]		
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta			
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]		
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]		
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di opera- zione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate			
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	 [— Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 		

b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabilit dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014 indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]				
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i Volume/i				
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le				
		righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]				
d)	Informazioni aggregate	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:				
	 Volume aggregato 	— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;				
	— Prezzo	— sono della stessa natura;				
		— sono effettuate lo stesso giorno e				
		— sono effettuate nello stesso luogo;				
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissio integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiguanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazioni operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regola (UE) n. 600/2014.]				
		[Informazioni sui prezzi:				
		— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;				
		 nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. 				
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuto del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio pe quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione della operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]				
	+					
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.				

		-
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

1 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato D

Mandato per la notifica a CONSOB e la pubblicazione delle informazioni relative ad operazioni rilevanti in materia di Internal Dealing

lo	sottoscritto/a			nato/a	a
		,il		residente	in
		, via/piazza			_, in
qualit	à di		di Caleffi S.p.	A.	
Procedall'art	dura Internal Dealin . 5.4 alla Società affi	g e Closed Periods nché la stessi effett	di Caleffi S.p.A., ui, per mio conto,	nal Dealing ai sensi conferisco mandato d , le comunicazioni pre o alle operazioni ripo	di cui eviste
A tal f	fine dichiaro, sotto la	ı mia responsabilità,	l'avvenuto rispett	o dei termini di cui al	ll'Art.
II pres	ente mandato è valid	lo a decorrere dalla d	data odierna fino a	()	
neces	sità di comunicazion	e alcuna, in caso di	mancato rispetto	effetto immediato, so da parte mia delle so viste dalla Procedura.	
	Firma				